



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 7 del 31.03.2006

Oggetto: **Approvazione Regolamento di "ravvedimento operoso" riguardante i tributi Com.li.**

L'anno duemilasei, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19.00 nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto.- Alla prima convocazione in sessione straordinaria è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CONTI Gianfranco	X		PANDOZZI Antonio	X	
ABATECOLA Angelo	X		CASALE Bernardino	X	
RUSCIO Gianni	X		DI MUGNO Giovambattista	X	
CARNEVALE Ornella	X		CARNEVALE Franco/51	X	
DELLE CESE Marco	X		MARSELLA Massimo	X	
CAPARRELLI Antonino	X				
CONTI Adriano	X		Assegnati n. 17		
CONTI Fausto	X		In carica n. 17		
CARUSO Giuseppe	X				
CARNEVALE Franco/58	X		Presenti n. 17		
CARNEVALE Lucio	X		Assenti n. //		
GROSSI Sabrina	X				

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Gianfranco Conti nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SANDRA PECE

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:.

Introduce l'argomento il Sindaco il quale, rammentando i regolamenti precedentemente adottati in materia di condono di tributi Com.li fa presente che parecchi cittadini contribuenti non hanno potuto usufruirne per scadenza dei termini.

Quindi dà lettura dello schema di regolamento proposto.

Il Consigliere Abatecola Angelo comunica che il ravvedimento operoso proposto sarà operante fino al 31.12.2006.

Il Consigliere Pandozzi Antonio chiede notizie sugli introiti dei precedenti condoni tributari disposti e quanto si intenda prevedere a titolo di ravvedimento operoso sul bilancio 2006.

Il Consigliere Di Mugno Giovambattista sulla sostanza del provvedimento si dice d'accordo in quanto i cittadini che per varie ragioni non hanno potuto usufruire dei condoni precedentemente disposti, se vogliono, possono utilizzare il ravvedimento operoso. Peraltro ritiene che si eserciti un'indebita pressione sul contribuente. I dati che sono la base da accertare riguardano l'anno 2000 e dovranno essere detratti dal disavanzo. Le ipotesi di regolarizzazione sono pedissequamente previste a fronte di un elemento soggettivo vago.

Il capogruppo Carnevale Franco 51 dichiara che il suo gruppo si asterrà.

Il capogruppo Giovambattista Di Mugno esprime la seguente dichiarazione di voto: non c'è intenzione di ostacolare l'iniziativa proposta dall'Amm.ne Com.le. Pare però che il Regolamento per i termini ristretti e la veste politica emersa non meriti voto favorevole. Pertanto si asterranno.

Il capogruppo Conti Fausto si dichiara favorevole al provvedimento perché concretizza un ulteriore strumento per i cittadini al fine di mettersi in regola per il pagamento dei tributi e per eliminare pesanti sanzioni. Oltretutto nel passato condono, a dispetto di chi dice che non esistono evasori, sono state ricevute 170 domande circa.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE questo Ente, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di entrate di cui all'art. 52 D.lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in forza di quanto stabilito dall'art. 50 L. 27.12.1997 n. 449 che prevede espressamente la facoltà di introdurre riduzione alle sanzioni in conformità con i principi desumibili dalla lett. L del comma 133 dell'art. 3 della L. 23.12.1996 n. 662, ha approntato l'allegato schema di Regolamento concernente la disciplina delle modalità di esercizio del "ravvedimento operoso";

CHE il Comune attraverso l'introduzione del Regolamento intende incoraggiare la regolarizzazione spontanea del tributo da parte del contribuente riducendo la conflittualità e migliorando i rapporti tra Amm.ne e contribuenti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 L. 27.7.2000 (Statuto del contribuente);

ATTESO CHE questa Amm.ne intende assumere iniziative che favoriscano l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

VISTO lo schema di regolamento proposto che si compone di N. 9 articoli;

DATO ATTO CHE il Regolamento riproduce le ipotesi di "ravvedimento operoso" contenute nell'art. 13 comma 1° lett A,B,C D.lgs. 18.12.1997 N. 472, ampliando ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, le possibilità di ravvedimento attraverso il prolungamento del termine temporale fino allo spirare del termine di decadenza per promuovere l'accertamento da parte del Comune;

CHE tutto ciò comporta una diversa graduazione delle sanzioni che tiene conto dell'intervallo temporale rispetto all'art. 13 e della eventuale concorrenza di altri strumenti di definizione per la stessa violazione e cioè, in definitiva non si impedisce all'Amm.ne di svolgere la propria attività di controllo e accertamento che costituisce, anzi, causa ostativa al ravvedimento operoso;

ACCERTATO CHE il presente Regolamento è applicabile ai tributi locali la cui potestà impositiva è demandata al Comune (ICI, Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, TARSU);

RITENUTO inoltre DOVER specificare CHE le singole violazioni non possono essere cumulate tra loro secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'art. 12 D.lgs. 472/97 in quanto le disposizioni in esse contenute possono essere applicate soltanto dagli uffici;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti 12 favorevoli espressi nei modi di legge da N. 12 votanti, essendosi astenuti i Sigg.ri Consiglieri Di Mugno Giovambattista, Pandozzi Antonio e Casale Bernardino (Gruppo Colomba) Carnevale Franco'51 e Marsella Massimo (Gruppo Stretta di Mano),

DELIBERA

APPROVARE l'unito regolamento di disciplina del "Ravvedimento operoso" riguardante i tributi Com.li composto da n. 9 articoli e riguardante sia le regolarizzazioni dei versamenti omessi od irregolari che le regolarizzazioni dipendenti da infedeltà od omissioni, sia la regolarizzazione di altre violazioni (art. 5);

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABATECOLA Angelo F.to Ing. GIANFRANCO CONTI F.to Dott. ^{SSA} Sandra PECE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 11 MAG 2006 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 11 MAG 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Sandra PECE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra PECE



Pico, li 11 MAG 2006

[Handwritten signature of Dott.ssa Sandra PECE]

Ravvedimento operoso

DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI TRIBUTI

(approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. del 31 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2006)

Articolo 1 Fonti, oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del ravvedimento operoso in relazione alle violazioni in materia di tributi locali. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- a) per "ravvedimento operoso" s'intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di riduzione automatica sulle misure minime delle sanzioni applicabili;
- b) per "violazioni" si intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo ed incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo locale;
- c) per "sanzioni" si intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
- d) per "tributi locali" si intendono i tributi di competenza del Comune di Pico regolamentati con atti di normazione secondaria;
- e) per "cause ostative" si intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento operoso.

Articolo 2 Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari di tributi locali

In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) ad 1/8 (un ottavo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad 1/5 (un quinto) del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad 1/3 (un terzo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Articolo 3 Regolarizzazione delle violazioni dipendenti da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione

In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) ad 1/8 (un ottavo) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- b) ad 1/5 (un quinto) del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
- c) ad 1/4 (un quarto) del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Articolo 4 Regolarizzazione di altre violazioni

In caso di omessa presentazione della comunicazione e nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento in corso, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della comunicazione stessa, la sanzione è così ridotta:

- a) ad 1/5 (un quinto) del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
- b) ad 1/4 (un quarto) del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Articolo 5 Tributi locali riscossi tramite ruolo

- 1) Nei casi di tributi normalmente riscossi tramite ruolo, la dichiarazione integrativa o la dichiarazione in caso di omissione devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 3 evidenziando le irregolarità che si intende sanare.
- 2) Il Comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo l'importo del tributo dovuto o la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi come previsto dall'articolo 3.

Articolo 6 Perfezionamento del ravvedimento

- 1) Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto contenuto nei

precedenti articoli 2, 3 e 4.

- 2) Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione/comunicazione ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione/comunicazione di cui agli articoli 3 e 4, la regolarizzazione richiede anche, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la presentazione contestuale di una dichiarazione/comunicazione omessa ovvero della dichiarazione/comunicazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.
- 3) Nell'ipotesi di tributi locali riscossi tramite ruolo, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento degli importi iscritti a ruolo nel termine previsto per impugnare la cartella.

Articolo 7 Cause ostative di ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione..
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 8 Errore scusabile

In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione/comunicazione integrativa, relativo a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 9 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o accertate alla data della sua entrata in vigore.
2. E' abrogata ogni disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.